

FAQ avviso pubblico concessione di aiuti destinati alla creazione o all'ammodernamento di asili nido e micro-nidi aziendali (d.d. 624 del 17/12/2019)

Aggiornato alla data del 21/04/2020

1. E' possibile la candidatura all'avviso da parte di una impresa che, pur non dirigendo direttamente l'attività ai figli dei propri dipendenti, strutturi un asilo nido e stipuli delle convenzioni con una o più aziende del circondario al fine di fungere quale asilo nido "aziendale" per le suddette aziende convenzionate?

L'avviso mira alla realizzazione e/o ristrutturazione di un immobile da destinare ad asilo nido aziendale e dunque da utilizzare da parte dei dipendenti dell'azienda e/o delle aziende che si candidano alla procedura in esame. Non consente pertanto il finanziamento di candidature da parte di soggetti gestori di servizi di nido, che stipolino convenzioni con le aziende che vogliono utilizzare lo stesso per i figli dei propri dipendenti. Si fa, in proposito, espresso rinvio agli artt. 4 e 5 del medesimo avviso.

2. Cosa si intende per "capacità economico-finanziaria" in relazione al progetto da realizzare e per "capacità operativa ed amministrativa" (art. 4 avviso pubblico)?

I requisiti sopra richiamati attengono alla capacità dell'impresa richiedente di sostenere il finanziamento in termini di affidabilità/solidità finanziaria e organizzativa di impresa. Si tratta di requisiti imposti al fine di garantire la sostenibilità dell'iniziativa oggetto di finanziamento. La previsione degli stessi all'art 4 dell'avviso in oggetto è ripresa nella domanda, quale dichiarazione da rendere, e nel formulario, nella parte descrittiva Presentazione del soggetto proponente, quale descrizione della struttura organizzativa, e nel Piano dei costi, con riferimento al Prospetto fonti/impieghi, ciò al fine di acquisire informazioni utili alla valutazione dei requisiti richiesti.

3. C'è una proporzione da rispettare tra il numero di dipendenti e il numero di posti da realizzare all'interno dell'asilo nido?

No, il numero dei posti da realizzare è legato alla superficie dell'immobile destinato al nido/micro-nido aziendale come previsto al punto 3 dell'Art. 5 dell'avviso: "Il nido di infanzia prevede una ricettività dai 30 ai 60 posti - bambino; il micro-nido dai 6 ai 29 posti - bambino. Il servizio deve prevedere uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq. 6 per minore, nonché una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a mq. 10 per minore". Inoltre, l'utenza prevista del nido dovrà essere coerente con l'analisi effettuata in relazione all'utenza potenziale, tenendo conto che più del 50% dei posti del nido dovrà essere destinato ai figli dei dipendenti dell'azienda proponente.

4. La distanza massima di 3km di cui all'art. 5 punto 7 vale anche dalla sede legale dell'impresa?

No, il punto 7 chiaramente si riferisce alla distanza tra la localizzazione dell'asilo nido e la sede operativa dell'azienda che presenta la candidatura. L'avviso infatti cerca di garantire la localizzazione del nido/micronido aziendale presso il luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze dello stesso (cfr. comma 2 art.5).

5. Per attestare la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il progetto, si può allegare un contratto preliminare di locazione?

Un contratto preliminare di locazione registrato e trascritto costituisce documentazione idonea per attestare la disponibilità dell'immobile, in sede di presentazione della domanda di finanziamento. Si ricorda tuttavia che, all'atto della concessione del sostegno, come previsto all'art. 13 dell'Avviso, l'Amministrazione Regionale richiederà, tra i documenti necessari alla predisposizione dell'atto concessorio, il contratto di locazione.

6. Con riferimento ai soggetti ammessi a finanziamento di cui all'art. 4 dell'avviso, è possibile la candidatura di un'ATI o RTI?

All'art. 4, l'avviso prevede la partecipazione di imprese singole o associate indipendentemente dalla loro forma, ma con personalità giuridica (rete soggetto, consorzio ovvero società consortile). Pertanto, non è ammessa la presentazione della domanda di investimento da parte di un'ATI o di un RTI in quanto gli stessi non hanno personalità giuridica.

7. L'Allegato 2 "Formulario di progetto" dev'essere compilato in ogni sua parte solo dal soggetto proponente, anche se la proposta viene presentata da più imprese associate?

All'art. 4 l'avviso prevede la partecipazione di imprese singole o associate, che nel caso in specie si riferisce alle forme con personalità giuridica (rete soggetto, consorzio ovvero società consortile). Pertanto il Formulario di progetto deve essere compilato dal soggetto giuridico proponente, e sottoscritto dal legale rappresentante del medesimo.

8. L'avviso è riservato solo alle piccole-medie imprese?

Non vi è alcuna previsione nell'avviso pubblico che limiti la partecipazione solo ad imprese di alcune dimensioni. Ogni riferimento al dimensionamento del soggetto beneficiario è pertanto indicativo e di supporto alla corretta predisposizione della documentazione, utile alla presentazione dell'istanza.

9. Cosa si deve intendere per "Costo dell'operazione" e "numero di utenti presi in carico" riportati nell'avviso pubblico, all'interno dei criteri di selezione relativi alla sostenibilità gestionale?

Per "costo dell'operazione" ci si riferisce al costo complessivo dell'investimento, comprensivo di cofinanziamento. Per "numero di utenti presi in carico" ci si riferisce al totale degli utenti presi in carico dal nido aziendale.

10. Con la percentuale superiore al 50% di posti da riservare ai propri dipendenti si intende un numero che deve rimanere a disposizione dei propri dipendenti, anche se non coperto?

L'asilo deve essere realizzato in primo luogo a favore dei propri dipendenti, e pertanto solo se si prevede che lo stesso venga utilizzato per almeno una quota superiore al 50% dei posti del nido dai figli dei propri dipendenti. Infatti, l'art. 5 prevede, come requisito di ammissibilità, che gli asili

nido e micro-nidi attivati destinino ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende coinvolte nella realizzazione, una quota di posti superiore al 50%. Tale requisito di ammissibilità deve essere mantenuto per l'intera durata del progetto.

11. Rispetto a quale costo ammissibile è possibile richiedere il contributo massimo (ad esempio 200.000,00 euro nel caso della realizzazione di nuovi asili nido)?

L'avviso, all'art. 8, comma 2 stabilisce che "le agevolazioni «de minimis» sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella misura massima del 70% delle spese ammissibili". Pertanto, una volta calcolate le spese ammissibili, si potrà calcolare il contributo massimo richiedibile nella misura del 70% delle stesse (con riferimento al caso riportato in parentesi, i costi ammissibili dovranno essere pari almeno a 285.714,29 euro per poter richiedere il contributo massimo di 200.000 euro).

12. Su quale importo va calcolato il 10% che costituisce il limite delle spese di cui alla lettera a) art. 6 dell'avviso pubblico?

Le spese di cui alla lettera a) dell'art. 6 "*Spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo (connesse alle opere edili/murarie di cui alla lettera B), studi di fattibilità economico-finanziaria, spese di fidejussione, spese di consulenza pedagogica finalizzate alla migliore organizzazione del servizio*", sono ricomprese nel costo ammissibile e dovranno rientrare nel limite del 10% del costo ammissibile stesso.

13. Laddove la richiesta di finanziamento sia presentata da imprese associate in un soggetto avente personalità giuridica, la regola riguardante il "de minimis" deve essere rispettata da tutte le imprese che ne fanno parte?

Si. Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 «de minimis» stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti "de minimis" (ai sensi in particolare dei Regolamenti 1998/2006 e 1407/2013) ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.

14. Laddove la richiesta di finanziamento sia presentata da imprese associate in un soggetto avente personalità giuridica, rispetto a quale soggetto va verificato il requisito relativo al fatto che la distanza tra la sede operativa dell'azienda che presenta la candidatura e la localizzazione dell'asilo nido deve essere non superiore a 3 Km?

Il requisito in questione si riferisce alla distanza tra la localizzazione dell'asilo nido e la sede operativa dell'azienda che presenta la candidatura. In presenza di candidatura da parte di imprese associate in un soggetto con personalità giuridica, la sede operativa di riferimento è quella del soggetto giuridico proponente / beneficiario.

15. In base a quale criterio è possibile richiedere il contributo di 200.000 euro piuttosto che quello di 100.000 euro?

Il contributo di 200.000 euro è per gli interventi di cui al punto 1 del comma 6 dell'art. 5, mentre quello di 100.000 euro si riferisce agli interventi di cui al punto 2 (di seguito si riportano i punti in questione):

- 1) la realizzazione di nuovi asili nido o micronidi aziendali, presso i luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze delle aziende private coinvolte e che comunque prevedano nuovi utenti presi in carico;
- 2) l'ampliamento, la ristrutturazione e/o l'ammodernamento di strutture già esistenti destinate ad asili nido o micronidi aziendali all'interno o nelle immediate vicinanze delle aziende private coinvolte, e che comunque prevedano un incremento netto di utenti presi in carico.

16. Si chiede di specificare l'importo del bollo, le modalità di pagamento e le modalità di indicazione dell'avvenuto pagamento del bollo sulla domanda.

I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 "mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione". I richiedenti dovranno indicare nella domanda di contributo, tipicamente nel frontespizio in alto a destra, la data di emissione e il numero identificativo della marca da bollo, e conservare la stessa per mostrarla eventualmente, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco. Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo, dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.